**GARANZIA FIDEIUSSORIA A PRIMA CHIAMATA**

**Art. 1 - Oggetto della garanzia**

Il Garante si impegna nei confronti di Venezia Spiagge s.p.a., nei limiti della somma garantita, al pagamento di tutto quanto dovuto da parte del Affittuario/Contraente per tutte le obbligazioni previste e/o derivanti nel contratto di affitto d’azienda del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_rep. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ notaio \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di cui la presente fideiussione costituisce la garanzia.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario/Contraente in tutti i casi dovuti ed in particolare in caso di:

a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto, incluso il pagamento dei canoni;

b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

c) rimborso:

i) delle maggiori somme pagate da Venezia Spiagge all’Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Affidatario;

ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta da Venezia Spiagge per il completamento degli investimenti

iii) di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione del servizio o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio;

iv) di eventuali oneri connessi al rilascio forzoso dell’azienda e al ripristino dei beni.

**Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia**

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di stipula del contratto di affitto d’azienda;

b) cessa dopo 10 giorni dal verbale di restituzione dell’azienda.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte di Venezia Spiagge s.p.a., dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto a Venezia Spiagge s.p.a.

**Art. 3 - Somma garantita**

La somma garantita dalla presente fideiussione è pari a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Art. 4 - Escussione della garanzia**

Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Affittuario/Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, senza poter opporre alcuna eccezione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta di Venezia Spiagge S.p.A.- inviata per conoscenza anche al Affittuario/Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Affittuario/Contraente.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Il Garante non gode neppure di alcuna eccezione e dovrà pagare quanto richiesto da Venezia Spiagge S.p.A. a semplice richiesta della stessa.

**Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa**

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato a Venezia Spiagge s.p.a. in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.

**Art. 6 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC ai seguenti indirizzi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Art. 7 - Foro competente**

In caso di controversia fra il Garante e Venezia Spiagge s.p.a., è competente esclusivamente il foro di Venezia.

**Art. 8 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.